Fondazione di Comunità
MILANO
CITTÀ, SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA

Regolamento dei Donatori di Fondazione Comunità Milano

Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana - Ente Filantropico

Con Validità a Partire dal 27 Aprile 2023

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina:

- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione di Comunità di Milano – Ente Filantropico (di seguito "Fondazione"), le procedure e le regole di funzionamento dell'Assemblea dei Donatori (di seguito "Assemblea" e del Comitato Donatori (di seguito Comitato);
- ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione i criteri e le procedure per la nomina dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di spettanza del Comitato dei Donatori;
- ai sensi dell'art.12 dello Statuto della Fondazione i criteri e le procedure per la nomina di un componente effettivo e uno supplente dell'Organo di Controllo di spettanza del Comitato dei Donatori.

Articolo 2

1. Sono donatori tutti coloro che hanno richiesto tale qualifica su apposita modulistica scaricabile dal sito internet www.fondazionecomunitamilano.org e hanno contribuito:
   a) in denaro o in natura al funzionamento della Fondazione e/o ai fondi solidali e/o ai progetti promossi o gestiti dalla stessa nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione pari ad € 100.
   b) in denaro o in natura al patrimonio della Fondazione o abbiano istituito un fondo solidale presso la Fondazione nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione pari ad € 100.
2. Il Comitato Donatori è composto da chi ha versato o si è impegnato a versare previa assunzione formale di impegno un'erogazione liberale, in denaro o in natura, non inferiore all'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione pari ad € 10.000 destinata a patrimonio o abbiano costituito un fondo presso la Fondazione nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione pari ad € 10.000.
3. Decade dallo stato di donatore colui che, nonostante diffida, non abbia onorato gli impegni di versamento a patrimonio o alla costituzione di un fondo di cui al paragrafo 2.
4. Non possono essere parte dell'Assemblea e del Comitato sino a che sono in carico i membri degli Organi Istituzionali della Fondazione.
5. L'acquisizione dello stato di donatore non decade, anche a fronte di revisioni statutarie e di aggiornamento dei requisiti, ma cessa di far parte del Comitato e dell'Assemblea il donatore che rinuncia o che è revocato del Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata, previa audizione dell'interessato e acquisizione, ove istituito, del parere Collegio dei Probiviri, nel caso di condotte o di atti che arrechino discredito alla Fondazione.

Articolo 3

1. All'individuazione dei Donatori provvede il Consiglio di Amministrazione con deliberazione che accerta l'ammontare e il valore della donazione.

2. In caso di donazione di beni la valutazione avverrà facendo ricorso al valore economico stimato a prezzi di mercato, anche sulla base di perizie estimative valutative di tecnici abilitati; in caso di servizi la valutazione avverrà facendo riferimento alla valorizzazione economica dichiarata dal donante e alle tariffe commerciali in corso al momento della donazione.
3. La donazione di beni immobili è sempre per atto pubblico, mentre non è necessario per la donazione di beni mobili o in denaro dichiarati di "modico valore".
4. In mancanza di una precisa indicazione da parte del donatore rispetto alla donazione di denaro la Fondazione destinerà la donazione a patrimonio indistinto, ove si tratti di beni mobili o immobili la Fondazione potrà venderli e costituire un fondo patrimoniale o corrente con destinazione filantropica vincolata alle attività istituzionali.

Articolo 4

1. I donatori sono iscritti nel Libro dei Donatori dal Direttore Generale che ne cura l'aggiornamento e su di esso dovranno essere trascritti, in distinte sezioni, le donazioni disposte a favore dell'incremento patrimoniale della fondazione e i contributi e le elargizioni destinati invece al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente riservati all'incremento del patrimonio.
2. La registrazione delle donazioni dovrà essere corredata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, dall'indicazione delle generalità dei Donatori che non abbiano espressamente richiesto l'anonimato ed alla esplicitazione, attraverso idonee registrazioni contabili, delle eventuali finalità specifiche cui, per volontà dei Donatori stessi, dovranno essere devolute le liberalità da loro disposte.

Articolo 5

1. L'Assemblea dei Donatori si riunisce presso la sede della Fondazione o altro luogo ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione
2. Il Comitato si riunisce presso la sede Fondazione o altro luogo ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione

Le riunioni dell'Assemblea e del Comitato possono anche tenersi per audio conferenza, per video conferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che di tale identificazione sia dia atto nel verbale.

Articolo 6

1. Tutti i Donatori sono annualmente convocati in Assemblea; la relativa riunione è indetta dal Presidente della Fondazione, tramite avviso divulgato 30 giorni prima con modalità idonee a consentirne adeguata conoscenza, si svolge nel mese di giugno di ciascun anno ed è presieduta dal medesimo Presidente, che riferisce in ordine alle attività istituzionali e alla situazione patrimoniale ed economica della Fondazione.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente a presenziare l'Assemblea le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione che partecipa alle riunioni, redige e sottoscrive il verbale, unitamente al Presidente.

Articolo 7

1. Il Comitato dei Donatori:

   a. effettua le nomine previste dallo Statuto della Fondazione;

   b. formula proposte in ordine alla programmazione strategica della Fondazione;

   c. rende pareri sulle proposte di bilanci preventivi e consuntivi.

2. Partecipano ai lavori del Comitato Donatori senza diritto di voto anche: due membri designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3. Il Comitato dei Donatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce, di norma, due volte l'anno, nonché per le determinazioni sulle nomine di competenza; ciascun componente del Comitato esprime un voto, a prescindere dall'ammontare del contributo apportato.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione che partecipa alle riunioni, redige e sottoscrive il verbale, unitamente al Presidente.

Articolo 8

1. In relazione alla nomina dei Consiglieri ferme le disposizioni di cui al successivo articolo 12, il Comitato è convocato entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato stesso.
2. I componenti del Comitato unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti per la nomina, possono far pervenire le candidature al Direttore Generale entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza dei consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato; i candidati non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all' art. 5 dello Statuto della Fondazione.
3. La convocazione del Comitato avviene mediante l'invio ai componenti, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, di una comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.
4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto palese favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Ogni donatore ha diritto ad un voto indipendentemente dall'importo conferito e non sono ammesse deleghe, ma le persone giuridiche devono designare i loro rappresentanti, mediante apposita delega.
6. Le nomine devono avvenire entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza dei Consiglieri la cui nomina è di spettanza del Comitato.
7. A nomina avvenuta, il Presidente della Fondazione informa i nominati i quali entro il 31 marzo devono comunicare la loro accettazione.

8. In caso di rinuncia da parte di uno dei nominati o di mancata accettazione entro il 31 marzo, il presidente convoca una nuova riunione. Il Comitato dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia, attraverso le modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 9

1. I Consiglieri nominati dal Comitato Donatori sono scelti preferibilmente fra persone residenti nel territorio di competenza della Fondazione, Comune di Milano e i Comuni della Aree Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana della Città Metropolitana possibilmente rispettando una adeguata rappresentanza di genere e territoriale, che siano note per la loro probità, sensibilità, attenzione o coinvolgimento nei problemi sociali o culturali o ambientali, e che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all' art. 8 dello Statuto della Fondazione.
2. I Consiglieri devono inoltre:
   - possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione;
   - dimostrare disponibilità e precedenti esperienze di impegno sociale, culturale e ambientale, anche con attività di volontariato;
   - impegnarsi su una delle tre funzioni caratteristiche della Fondazione: raccolta fondi e risorse, gestione del patrimonio, attività erogativa e/o sulle azioni di sistema del progetto "Fondazioni di Comunità" promosso da Fondazione Cariplo.
3. Il possesso dei requisiti per la nomina deve essere comprovato dalla produzione del curriculum professionale sottoscritto e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di una dichiarazione di impegno.

Articolo 10

1. In caso di anticipata cessazione della carica di un Consigliere nominato dal Comitato, il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei membri rimasti in carica provvede alla cooptazione del sostituto ai sensi dell'articolo 7, comma 7, secondo paragrafo dello Statuto della Fondazione.
2. A nomina avvenuta, il Presidente ne dà comunicazione al nominato. In caso di rinuncia da parte del nominato, il Presidente convoca una nuova riunione. Il Consiglio dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia, sempre attraverso cooptazione; il nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

1. Nella stessa seduta di nomina dei Consiglieri, e con la stessa decorrenza, il Comitato dei Donatori provvede alla nomina di un membro effettivo e di un membro supplente dell'Organo di Controllo tra una rosa di candidati tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, presentata dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Il Presidente della Fondazione deve farne richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza dei

revisori la cui nomina è di spettanza del Comitato dei Donatori, Il Presidente della Fondazione deve trasmettere l'elenco ai membri del Comitato Donatori almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

2. Per eventuale sostituzione del revisore effettivo dimissionario, nominato dal Comitato Donatori, in caso di necessità, il Consiglio di Amministrazione procederà, dopo il ricorso all'inserimento di un revisore supplente, attingendo alla rosa di candidati pervenuta dall'Ordine.

Articolo 12

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme stabilite dallo Statuto della Fondazione.